

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
 .....

11 MAG. 1996

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 11 MAG. 1996 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
 COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CICCFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

COSENTINO, DONATO.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 2496

OGGETTO : Potenziamento con prodotto G.P.L. dell'area di servizio autostradale "La  
 Macchia Est" sita lungo l'Arteria Autostradale Al Napoli - Roma di proprieta' della  
 Soc. Shell Italia spa.



OGGETTO: Potenziamento con prodotto GPL dell'area di servizio autostradale "LA MACCHIA EST" sita lungo l'arteria autostradale A1 Napoli - Roma di proprietà della Soc. SHELL ITALIA S.p.A.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore S.E.A.P.

VISTO L'art. 105 lettera f) del decreto legislativo n. 112/98 con cui vengono attribuite alle regioni le funzioni relative al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi anulari;

VISTO il D.I. n. 5/3210 del 4.7.1997, con il quale è stata rinnovata alla Soc. SHELL ITALIA S.p.A. - con sede in Cusano Milanino (MI) Via A. Manzoni, 44 - la concessione per installare ed esercire l'impianto per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione sito nel Comune di Anagni sull'area di servizio "La Macchia Est" dell'autostrada Napoli - Roma;

VISTA la richiesta della Soc. SHELL ITALIA del 12.01.1999, tendente ad ottenere la modifica ed il potenziamento, con una colonnina a doppia erogazione di GPL e ad interrare un serbatoio della capacità di mc. 30 contenente il medesimo prodotto, dell'area di servizio autostradale "LA MACCHIA EST" ubicata lungo l'arteria autostradale A1 Napoli - Roma nel territorio del Comune di Anagni;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico di Finanza di Roma in data 22.03.1999 n. 15631/16249;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone in data 04.09.1998 n. 8811/98;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone, Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene Pubblica Anagni del 06.04.1999 n. 342;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Soc. Autostrade S.p.A. con nota avente come riferimento DG/COM//MM;

VISTO il nulla osta rilasciato dalla Camera di Commercio di Milano ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, in data 25 febbraio 1999, utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma e relativo alla Soc. SHELL ITALIA S.P.A. ed ai legali rappresentanti;  
RITENUTO di poter accogliere la richiesta di cui trattasi:

### DELIBERA

Art. 1 - La Società SHELL ITALIA S.p.a. con sede in Cusano Milanino (MI) Via A. Manzoni, 44 è autorizzata a modificare e potenziare, nel rispetto delle norme vigenti, l'area di servizio autostradale "LA MACCHIA EST" ubicata lungo l'arteria autostradale A1 Napoli - Roma e ricadente nel territorio del Comune di Anagni, con una colonnina a doppia erogazione per GPL per autotrazione e ad interrare un serbatoio della capacità di mc. 30 contenente il medesimo prodotto.

A lavori ultimati l'impianto risulterà costituito dai seguenti distributori:

- n. 4 a doppia erogazione multiprodotto per benzina super/benzina super senza piombo/gasolio;
  - n. 4 a singola erogazione con satelliti per gasolio ad alta portata;
  - n. 1 a doppia erogazione per GPL/GPL;
- collegati ai seguenti serbatoi metallici interrati:
- n. 2 da mc. 25 ciascuno per benzina super;



- n. 4 da mc. 25 ciascuno per benzina super senza piombo;
- n. 8 da mc.25 ciascuno per gasolio;
- n. 1 da mc. 30 per GPL.
- n. 1 da mc. 0,5 di olio esausto
- n. 1 da mc. 10 per gasolio riscaldamento
- n. 5 dispositivi di self-service pre-pagamento

uno per la ultimazione dei lavori, sempreché tale domanda venga presentata almeno tre mesi prima della scadenza del citato periodo di anni uno.

Nell'esecuzione dei lavori la Società concessionaria dovrà attenersi a tutte le eventuali condizioni stabilite dal Comune di Anagni, nonché dell'Ente concessionario della strada.

Art. 3-L'esercizio delle nuove apparecchiature, indicate nella domanda di modifica e di potenziamento citata nelle premesse della presente delibera, è subordinato all'esito del collaudo che sarà effettuato, su richiesta della Società concessionaria alla Regione Lazio - Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Ufficio carburanti, da un'apposita Commissione di cui faranno parte due rappresentanti dell'Ufficio carburanti regionale, uno dei quali in veste di Presidente e l'altro di Segretario, nonché un rappresentante del Comando Provinciale Vigiti del Fuoco di Frosinone ed un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Roma. Alle operazioni di collaudo parteciperanno, anche, rappresentanti della Società concessionaria.

Il verbale di collaudo verrà stilato in quattro copie firmate in originale dai componenti la Commissione e dal rappresentante della Società e ad ognuno dei quali verrà consegnato uno degli originali.

Il rimborso spese spettante ad ogni componente la Commissione di collaudo, dovrà essere corrisposto, dalla Società concessionaria, al termine della seduta del collaudo stesso facendo riferimento a quanto stabilito dall'articolo 20 della Legge Regionale 62/94 e tenendo presente la sostituzione del componente comunale, in qualità di Segretario, con altro rappresentante regionale che svolge le medesime funzioni.

Qualora il collaudo non venga effettuato con esito positivo entro i termini di cui ai precedenti comma uno e due oppure risulti dal collaudo che la Società concessionaria non si sia in tutto o in parte attenuta alle prescrizioni legislative e regolamentari ed a quelle contenute nella presente delibera, sarà imposto un termine per l'adempimento, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art.4 - Restano ferme tutte le altre condizioni e clausole contenute nel decreto di rinnovo concessione D.l. n. 5/3227 del 9.7.1997 citato nelle premesse del presente decreto.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi della L. n. 127/97.

/MM

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
 IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

27 MAG. 1999

